



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

ANTONIO MANNA

FRANCO DE STEFANO

ROSSANA MANCINO

FNZO VINCENTI

LUIGI ABETE

EMILIO IANNELLO

GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI

ANTONIO SCARPA

PAOLA VELLA

Primo Presidente f.f.

Presidente di sezione

Consigliera

Presidente di sezione

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliera

Oggetto:

DISCIPLINARE

AVVOCATI

Ad.16/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9401/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentato e difeso dall'avvocata

-ricorrente-

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIRACUSA

-intimato-

avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 64/2025 depositata il 20/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.



FATTI DI CAUSA

1- L'avvocato [REDACTED] ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 64/2025 del Consiglio Nazionale Forense depositata il 20 marzo 2025.

Non ha svolto difese l'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-*bis*.1 e 375, comma 2, c.p.c.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria in data 15 dicembre 2025, senza perciò osservare il termine di cui all'art. 380-*bis*.1, comma 1, c.p.c.

2. - Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] contro la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (CDD) del distretto della Corte d'appello di Catania n. 44 del 7 dicembre 2023, confermando la responsabilità dell'incolpato per gli addebiti contestati e l'applicazione della sanzione dell'avvertimento.

L'incolpazione dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] concerneva la «[v]iolazione degli artt. 19 e 52 cdf perché con la nota inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa in data 19.6.2018 protocollata ai nn. 3267-3280, violava i doveri di correttezza e lealtà nei confronti dei componenti del C.O.A. di Siracusa utilizzando le seguenti frasi offensive "Vergogna! Codesto Consiglio non solo non ha mai espresso alcuna solidarietà nei confronti dei colleghi calunniati ma addirittura ha insinuato volgari sospetti sul loro operato. Vergogna! ... Codesto C.O.A. ha dimostrato (certamente al [REDACTED] chiaramente di avere scelto (tra la tutela dei valori e la più spregevole aggressione degli stessi) da che parte stare ... codesto



Consiglio ... ha liberamente scelto di aprire un procedimento disciplinare solo nei miei confronti svolgendo ancora una volta (consapevolmente e/o inconsapevolmente) un ruolo sinergico rispetto all'azione del ██████████ Commesso in ██████████ in data 19.6.2018».

2.1. - Il C.N.F ha respinto il primo motivo di ricorso attinente alla mancata riunione dei due procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'avvocato ██████████ rivendicando la discrezionalità e il carattere ordinatorio di tale statuizione.

Il C.N.F ha poi respinto il secondo motivo di ricorso attinente alla nullità del procedimento, per avere il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa trasmesso al CDD la missiva proveniente dall'incolpato, *"valutandone"* il rilievo disciplinare per le espressioni offensive utilizzate nei confronti di un collega e del Consiglio stesso. La sentenza impugnata ha al riguardo affermato che la provenienza della notizia di illecito non ha alcuna incidenza sulla regolarità del successivo procedimento, alla luce della disciplina dettata dall'art. 51, comma 3, della l. n. 247 del 2012, secondo cui *«[l]a notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita»* dal CDD, così rendendo irrilevante la fonte della segnalazione. Il CNF ha altresì affermato che la segnalazione al CDD del possibile comportamento illecito effettuata dal COA di Siracusa, lungi dal costituire esercizio di potestà disciplinare, altro non era che adempimento della funzione di vigilanza sua propria.

Il C.N.F. ha ancora respinto il terzo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione dell'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990, in quanto sia il presidente che i componenti del COA, al momento della segnalazione della notizia dell'illecito, avevano *«l'obbligo giuridico di astenersi versando in una situazione di palese conflitto di interessi»*. Il conflitto di interessi sarebbe stato determinato dal fatto che i consiglieri erano stati destinatari delle missive dell'incolpato, nonché



di segnalazioni di presunti comportamenti illeciti in conseguenza di un esposto presentato da altro avvocato. In proposito, la sentenza impugnata ha sostenuto che *"nella vicenda in esame il COA ha assunto la veste di segnalante, sicché la disposizione appare inapplicabile riferendosi a soggetti la cui attività sia idonea ad influire sulle successive determinazioni amministrative. Nel caso di specie ... la mera notizia dell'illecito disciplinare non determina l'automatico esercizio dell'azione disciplinare da parte del CDD, sicché la segnalazione del COA appare del tutto neutra rispetto alle valutazioni che spettano all'Organo distrettuale"*. Su tale profilo, il C.N.F. ha aggiunto che *"la situazione rappresentata non pare neppure assurgere alla figura del conflitto d'interessi"*, non configurandosi una situazione di "grave inimicizia", rilevante ai sensi dell'art. 51 c.p.c., nella presentazione di una denuncia o di un atto di impulso idoneo a dare inizio a un procedimento. Il giudice disciplinare ha infine sottolineato che *"nel caso di specie il Presidente dell'Ordine, unico soggetto direttamente nominativamente dalle espressioni diffamanti contenute nella missiva del 18 giugno, non ha partecipato, come emerge dagli atti, alla deliberazione consiliare di segnalazione al CDD del contegno del ricorrente"*.

Quanto alla dedotta nullità del procedimento, giacché il capo di incolpazione recava una data erronea della "nota censurata" (18 giugno 2018, anziché 19 giugno 2018), il C.N.F. ha affermato trattarsi di mero errore materiale, come tale influente sull'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato.

In ordine al quarto ed al quinto motivo di ricorso (per l'apparenza e l'illogicità della motivazione della decisione del CDD, giacché resa senza l'assunzione delle prove testimoniali e documentali richieste, erroneamente ritenute superflue; per il travisamento del «tenore delle espressioni censurate assumendone il loro rilievo disciplinare» in



conseguenza de «l'incompletezza del quadro probatorio»; per la qualificazione della lettera inoltrata al COA di Siracusa come nota o missiva e non come «esposto»; per il mancato rinvio dell'udienza dibattimentale per acquisire la documentazione richiesta dalla difesa), il C.N.F. ha affermato che *"le condotte contestate sono relative alla valutazione del contenuto sconveniente od offensivo delle frasi contenute in uno scritto. Nessuna censura, dunque, può essere mossa all'operato del CDD che ha negato la rilevanza delle prove relative ad altri procedimenti disciplinari dai quali si sarebbe dovuta evincere la natura di «esposto» dello scritto stesso, atteso che, ai fini della delibazione dell'offensività delle espressioni usate, non assume alcun valore scriminante il contesto che le ha determinate, né la provocazione o la ritorsione"*.

Circa l'eccepite difetto di tipicità della condotta contestata, il C.N.F. ha sostenuto che *"le condotte ascritte al ricorrente rientrano pienamente della disposizione di cui all'art. 52 del CDF che fa divieto all'Avvocato di farne utilizzo non solo «negli scritti in giudizio» ma più in generale nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, tanto che la giurisprudenza ha applicato la disposizione anche al di fuori dello stretto perimetro dell'attività tipicamente riconducibile al giudizio o all'attività riservata"*. Il giudice disciplinare ha poi aggiunto che *"[n]el documento oggetto di scrutinio, il ricorrente si rivolge al COA nella sua qualità di iscritto, qualificandosi espressamente come "collega" e appellando espressamente i Consiglieri come "colleghi": appare evidente tale attività rientri a pieno titolo nell'attività professionale di un avvocato e che, per tale motivo, possa farsi applicazione dell'art. 52 del Cdf, che, in ogni caso, disciplina l'uso delle parole degli iscritti all'albo anche "nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense"*.



L'incolpato ricorrente aveva poi dedotto che la propria condotta sarebbe stata comunque inidonea ad integrare la violazione dell'art. 52 del codice deontologico, come pure del dovere generale di cui all'art. 19 dello stesso, in quanto avrebbe costituito adempimento del dovere di collaborare con le istituzioni forensi, ai sensi dall'art. 71 del codice. Sul punto, il C.N.F. ha risposto che *"quanto ai fini dell'integrazione della condotta di cui all'art. 19 CDF non rileva la qualificazione della missiva in termini di esposto disciplinare avverso uno o più colleghi, né assume valore di esimente l'eventuale "verità del fatto storico narrato". A proposito di quest'ultima va osservato, peraltro, che il procedimento disciplinare iniziato in base all'esposto del ricorrente (il citato n. 16/21, riunito dal CDD di Messina con i procedimenti 44/2021, 31/2022 e 106/2021), si è concluso con sentenza CNF n. 129 del 22 giugno 2023, passata in giudicato, la quale ha disposto in prime cure il proscioglimento dell'incolpato con dichiarazione di non esservi luogo a procedimento disciplinare".* Infine, in ordine alla sanzione irrogata, il C.N.F. ha affermato che *"la sanzione dell'avvertimento non può essere ulteriormente mitigata in richiamo verbale, che non ha carattere di sanzione disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012 e art. 22 cdf)".*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'avvocato [REDACTED] si sviluppa in settanta pagine e si articola in cinque complessi motivi, cui si farà perciò sintetico rinvio *per relationem*.

1.-Il primo motivo è trattato nelle pagine 21 e seguenti del ricorso ed è rubricato come *"Omessa riunione dei fascicoli disciplinari iscritti ai n. 156/2018 e 159/2018; Violazione e falsa applicazione dell'art. 649 c.p.p., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 4 prot. 7 CEDU e dell'art 50 della Carta di Nizza in relazione all'art. 59 lett. n) L. 247/2012, nonché dell'art. 97 della Costituzione in relazione all'art. 50 comma V della L.*



247/2012 ed all'art. 10 comma 3 del Regolamento CNF, nonché dell'art. 51 comma 1 della L. 247/2012 in relazione all'art. 21 del Codice Deontologico". Si assume che "in relazione al medesimo fatto (segnalazione disciplinare in data 18.06.2018 e successiva integrazione in data 30/31.07.2018) il CDD di Catania, rigettando ogni richiesta di riunione dei suindicati procedimenti, abbia inflitto al ricorrente due distinte sanzioni: l'avvertimento a conclusione del procedimento iscritto al n. 156/2018 con la decisione n. 44/2023 (v. decisione CDD Catania n. 44/2023 – all. 5 doc. 13 del fascicolo di parte nel procedimento avanti il CNF) e la censura a conclusione del procedimento iscritto al n. 159/2018, con la decisione del CDD di Catania n.37/2024 in data (V. decisione CDD Catania n. 37/2024, all. 8 del fascicolo di parte della ricorrente nel presente grado di giudizio)".

Il secondo motivo di ricorso si diffonde invece nelle pagine 26 e seguenti e reca la rubrica *"Omessa riunione dei fascicoli disciplinari iscritti ai n. 156/2018 e 159/2018 CDD Catania; Nullità della sentenza e del procedimento per motivazione inesistente e/o apparente"*.

1.1. – Questi primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Come già affermato da queste Sezioni Unite, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, con la conseguenza che, secondo il principio costantemente ribadito per quel rito, è insindacabile in sede di legittimità la decisione sulla riunione dei procedimenti, essendo tale scelta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (Cass. Sez. Un. n. 24896 del 2020).



Avendo, peraltro, questo giudizio ad oggetto il procedimento disciplinare attinente alla contestazione che ha dato luogo alla decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'appello di Catania n. 44 del 7 dicembre 2023, non può essere motivo di nullità della sentenza qui impugnata la asserita violazione del principio "*ne bis in idem*" per il successivo nuovo esercizio dell'azione disciplinare per il medesimo fatto storico, che avrebbe poi dato luogo, come lamenta il ricorrente, alla decisione del CDD di Catania n. 37 del 2024, restando comunque valida la decisione nel merito del primo giudizio ed operando l'eventuale preclusione con riferimento al secondo giudizio.

2.- Il terzo motivo di ricorso si sviluppa nelle pagine 29 e seguenti del gravame e reca la rubrica "*[v]iolazione e falsa applicazione dell'art. 178 c.p.p. e degli artt. 50 comma V e 59 lett. n) L. 247/2012 in relazione all'art. 10 del Regolamento CNF 2/2014, nonché degli artt. 29 lett. f), 50 comma IV e comma V e 51 comma 3 della L. 247/2012 in relazione agli artt. 10, 11 e 12 del regolamento CNF 2/2014*". Il motivo riprende la censura sulla "*nullità della comunicazione della notizia di illecito disciplinare e di tutti gli atti conseguenti per difetto di giurisdizione in quanto atto proveniente da un organo (il COA) a cui la legge non attribuisce più alcuna "cognizione a decidere dell'illecito disciplinare" essendo devoluta in via esclusiva, ai sensi dell'art. 50 IV comma L. 247/2012 e 10 comma 1 Reg. CNF 2/2014, al CDD, quale "giudice naturale" ogni competenza in materia di giustizia disciplinare ai CDD*". Il ricorrente sostiene che "*non è possibile che il COA proceda a valutazioni in ordine al rilievo disciplinare della condotta dell'incolpando (poiché ogni prerogativa in ordine a detta valutazione è riservata dall'art. 50 comma IV L. 247/2012 e 10 comma 1 Reg. CNF 2/2014 in via esclusiva al CDD)*".

2.1. – Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.



L'art. 51 della l. n. 247 del 2012 prescrive che "[l]e infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina" (comma 1) e che "[l]a notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita" (comma 3).

Peraltro, l'art. 50 della stessa legge n. 257 del 2012, dopo aver disposto che "[i]l potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense", al quarto comma prevede che "[q]uando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale".

In forza di tale precetto, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha, pertanto, il potere – dovere di trasmettere immediatamente al consiglio distrettuale di disciplina ogni atto che possa costituire notizia di illecito disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense.

Il dovere di trasmissione della notizia di illecito incombente sul COA suppone soltanto che lo stesso abbia acquisito conoscenza degli elementi costitutivi dello stesso, e non anche una valutazione dell'effettivo rilievo disciplinare del fatto, essendo quest'ultimo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo dell'organo titolare del potere di azione, ben più pregnante rispetto a quello che determina l'insorgenza di detto obbligo di comunicazione.

Il comportamento osservato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, che ha trasmesso al CDD la missiva proveniente



dall'avvocato [REDACTED] risulta quindi conforme all'art. 50, comma 4, della legge n. 257 del 2012.

La natura sostanzialmente amministrativa del procedimento che si svolge dinanzi al CDD esclude, peraltro, che possano essere invocate con riferimento ad esso le garanzie tipicamente approntate all'interno del processo, assumendo natura e funzione propriamente giurisdizionali soltanto il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense (Cass. Sez. Un., n. 9949 del 2024; n. 36660 del 2022; n. 20384 del 2021).

3.- Il quarto motivo di ricorso è esposto nelle pagine 39 e seguenti ed è aperto dalla rubrica "violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 59 lett. n) legge 247/2012 in relazione all'art. 50 comma IV L. 247/2012 e dell'art. 37 comma II della L. 247/2012". Il motivo riprende la doglianza secondo cui *"la delibera del COA di Siracusa in data 03.07.2018 ..., avente ad oggetto l'avvio dell'azione disciplinare nei confronti dell'autore della segnalazione in data 18.06.2018, sia stata assunta in palese violazione dell'art. 6 bis l.241/1990, in quanto l'intero COA di Siracusa ed i singoli componenti dello stesso si trovavano, in relazione al contenuto della predetta segnalazione disciplinare in data 18.06.2018 (...) in una situazione di manifesto conflitto di interesse che imponeva l'obbligo giuridico di astenersi dal compimento di ogni atto amministrativo"*.

3.1. – Il quarto motivo non è fondato.

Si è già detto della natura amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati che si svolge dinanzi al CDD, il quale è pertanto soggetto ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione e determina la natura provvedimentale dell'atto di irrogazione della sanzione.



L'art. 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sancisce il dovere di astenersi del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto di interessi, è già stato ritenuto operante per i consigli degli ordini degli avvocati, in quanto enti pubblici non economici (Cass. Sez. Un. n. 1599 e n.1603). Il vizio del conflitto di interessi, evocato dall'art. 6-*bis* della legge n. 241 del 1990, riguarda, tuttavia, le situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale. L'invocata disposizione, che pone l'obbligo di astensione e di segnalazione di ogni caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, non può quindi applicarsi con riguardo alla delibera con cui, come nella specie, un consiglio dell'ordine degli avvocati procede a trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina un esposto, una denuncia o comunque una notizia di illecito disciplinare, in quanto il C.O.A. svolge in tal modo una funzione obbligatoria, che non presenta alcun profilo di discrezionalità in ordine all'attività che è tenuto a compiere ed agli adempimenti conseguenti, alla stregua dell'art. 50, comma 4, della legge n. 257 del 2012. La natura vincolata dell'attività consiliare di trasmissione della notizia di illecito disciplinare al consiglio distrettuale di disciplina esclude, cioè, che vi siano spazi per poter apprezzare profili di imparzialità.

4. – Il quinto motivo del ricorso si sviluppa nelle pagine 54 e seguenti ed è rubricato “[n]ullità della sentenza e del procedimento per motivazione inesistente e/o apparente in relazione al rilievo deontologico della condotta censurata”. Da pagina 57 a pagina 62 il ricorrente trascrive le censure mosse dinanzi al C.N.F. contro la decisione del CDD. Si deduce quindi che il C.N.F. ha *“inteso censurare il comportamento ritenuto antigiuridico in relazione al contenuto della*



segnalazione di fatti di rilievo disciplinare effettuata con nota del 18.06.2018, sanzionandolo ai sensi degli artt. 19 e 52 del Codice Deontologico. Tuttavia, acclarato che con la suindicata pec in data 18.06.2018 (come integrata con segnalazione in data 30.31/087.2018) inviata solo al Coa di Siracusa (...) il ricorrente ha effettivamente inteso segnalare, ai sensi dell'art. 71 del Codice Deontologico, un comportamento del COA di Siracusa (e dei suoi componenti) in violazione degli obblighi di imparzialità di cui all'art. 69 del Codice Deontologico, ed accertato dal CDD di Messina (nell'ambito del procedimento disciplinare contro l'avv. ... iscritto al n. 16/2021, riunito ai procedimenti nn. 44/2021, 106/2021 e 31/2022) che la condotta del COA segnalata con le citate note fosse effettivamente di rilievo disciplinare (determinando addirittura la approvazione a carico del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa di ben nove capi di incolpazione ...". Si sostiene altresì che la condotta antiggiuridica del segnalante poteva ravvisarsi solo per l'utilizzo di espressioni incontinenti, per l'utilizzo di frasi oggettivamente offensive, ovvero per la falsità del fatto antiggiuridico addebitato.

4. – Pure il quinto motivo di ricorso risulta non fondato.

4.1. - Il CNF ha ravvisato il carattere di illecito disciplinare, ai sensi degli artt. 19 e 52 del codice deontologico forense, nella condotta contestata all'avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] relativa alla comunicazione inviata il 18 giugno 2018 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi, nonché per l'uso di espressioni offensive o sconvenienti nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi.



Agli effetti del comma 2 dell'art. 52 del codice deontologico, la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

D'altro canto, ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologico forense rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza che tale divieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in contrasto con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti (Cass. Sez. Un. n. 13168 del 2021; n. 11370 del 2016).

4.2. - Il quinto motivo di ricorso si sostanzia in una diffusa critica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro combinati, lamentando l'ingiustizia della sentenza del Consiglio Nazionale Forense e sollecitando un complessivo riesame della fattispecie sostanziale di merito, senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall'art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012.

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del "minimo costituzionale" di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, n. 26369 del 2024; n. 34206,



n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963, n. 21962 e n. 13168 del 2021).

Né la censura allega l'omesso esame di fatti storici, oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo in relazione all'esito del giudizio, sollecitando, piuttosto, un diverso esame, più favorevole al ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dal Consiglio Nazionale Forense.

L'invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delle allegazioni difensive del ricorrente eccedono i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall'interpretazione costante dell'art. 360, comma 1, n. 5, e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Le previsioni del codice deontologico forense, nella specie quelle di cui agli artt. 19 e 52, hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme (Cass. Sez. Un. n. 15852 del 2009).

5. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da



parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di cassazione, il 16 dicembre 2025.

Il Presidente

ANTONIO MANNA

